

COMUNE DI MEDESANO
(Parma)

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.109 del 30.11.2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 06.09.2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 29.07.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.100del 29.11.2019

Artt. 10 - 12 - 14 - 15 - 34- 44) .

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

IL COMUNE DI MEDESANO

Il Comune di Medesano è Ente Locale autonomo; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed è titolare di funzioni proprie.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Ogni cittadino del Comune di Medesano è depositario dei principi contenuti nel presente Statuto, ed è titolare dei diritti e dei poteri che da esso discendono.

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto si considerano cittadini tutti i cittadini che sono residenti nel territorio comunale.

Il Comune agisce perché siano resi effettivi i principi enunciati nel presente Statuto.

ART. 2

ELEMENTI DISTINTIVI:

TERRITORIO - SEDE COMUNALE - STEMMA - GONFALONE

Il territorio del Comune di Medesano ha un'estensione di Kmq. 88,80 e confina con i seguenti Comuni:

- Noceto, Salsomaggiore, Pellegrino Parmense, Varano Melegari, Fornovo di Taro, Collecchio.

Il Comune di Medesano è costituito dai seguenti centri abitati storicamente riconosciuti:

- MEDESANO capoluogo (comprende il centro di Miano)

- FELEGARA frazione

- S.ANDREA BAGNI frazione (comprende il centro di Roccalanzona e Visiano)

- RAMIOLA frazione

- VARANO MARCHESI frazione (comprende i centri di S. Lucia - Case Mezzadri)

Il Municipio è ubicato nel capoluogo del Comune.

Le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale si svolgono principalmente in immobile di proprietà comunale posto nel capoluogo. Le adunanze del Consiglio, nei casi di indisponibilità della sede principale o qualora occorra trattare argomenti di interesse specifico riguardanti località diverse dal capoluogo allo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza, possono essere tenute nelle località interessate ed in immobile idoneo ad ospitare il pubblico, anche non di proprietà comunale. Nell'avviso di convocazione della seduta consiliare, qualora l'immobile in cui deve riunirsi il Consiglio

non sia posto nel capoluogo, deve essere data notizia dei motivi che hanno determinato tale decisione.

La modifica della denominazione delle frazioni, dei centri rurali o del capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare con i cittadini dei luoghi interessati dalla modifica.

Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone già storicamente in uso così descritto:

- parte superiore: tre torri su fondo azzurro;

- parte inferiore: ruota su timone a sinistra su fondo bianco, pino a destra su fondo azzurro, con la scritta Comune di Medesano.

L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Il Sindaco dispone che venga esibito il Gonfalone del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, e può disporre l'esibizione ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a particolari iniziative.

Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme di cui al DPCM 3 giugno 1986.

ART. 3

FINALITA' E COMPITI

Il Comune rappresenta l'intera popolazione e ne garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza ed uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose ed etniche ed in genere nel rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

A) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-SOCIALE E TERRITORIALE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici della Comunità montana delle valli del taro e del Ceno, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea, acquisendo a sostegno della propria azione amministrativa l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle categorie economiche e delle formazioni sociali e culturali e di volontariato operanti sul territorio.

Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti locali, l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo il processo di devoluzione e di sussidiarietà finalizzato all'attribuzione delle responsabilità pubbliche a favore delle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine a cittadini.

B) TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Il Comune di Medesano, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative

culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune favorirà le iniziative assunte in questo ambito da istituzioni culturali o scolastiche, associazioni portatrici di interessi diffusi, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

C) IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLA QUALITA' DELLA VITA

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Il Comune sviluppa una politica di prevenzione del disagio sociale ed attua interventi di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani ai minori ai portatori di handicap, agli inabili, agli emarginati.

D) PARITA' DI CONDIZIONI FRA UOMO E DONNA

Il Comune, in armonia con i principi sanciti all'art. 1 del presente Statuto, contribuisce al superamento degli ostacoli di ordine culturale, economico, sociale e naturale che impediscono l'eliminazione delle disparità di condizioni tra uomo e donna.

A tal fine è costituita la commissione pari opportunità fra uomo e donna con compiti di analisi, proposte iniziative anche pubbliche. Il regolamento determina la composizione e gli organi della commissione e ne disciplina il funzionamento.

Il Comune favorisce la presenza di ambedue i sessi negli organi istituzionali, negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

E) IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA

Il Comune riconosce pienamente il ruolo della famiglia e la pone al centro delle proprie iniziative in tema di politiche sociali ed educative.

In particolare, il Comune favorisce iniziative di edilizia sovvenzionata ed agevolata ed attua procedure di assegnazione a prezzo controllato e calmierato di aree edificabili o di edifici di proprietà dell'Ente, secondo modalità definite dal Regolamento dei Contratti.

Il Comune promuove la tutela della vita umana e la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione ei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

F) DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Il Comune riconosce il diritto all'istruzione dei cittadini attuando, nell'ambito delle sue competenze le adeguate azioni amministrative per garantire la effettiva fruizione delle strutture scolastiche ed educative sin dalla prima infanzia.

In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, il Comune concorre a promuovere

il diritto allo studio ispirandosi ai principi della costituzione italiana.

G) PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Il Comune sostiene, favorisce ed incentiva la promozione delle attività culturali, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Per il conseguimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, con attenzione nei confronti delle discipline sportive femminili, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni e cittadini mediante adeguata regolamentazione, che dovrà vedere il concorso dei suddetti soggetti alle spese di gestione, salvo la previsione della gratuità per particolari iniziative di carattere sociale.

Il Comune promuove iniziative di gemellaggio con altri comuni, improntate alla promozione di scambi culturali ed a politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico.

H) ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

Il Comune promuove lo sviluppo delle attività produttive e commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e dei servizi.

Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Il Comune promuove e sostiene forme di attività cooperative. In particolare, il Comune, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive sul proprio territorio, attua procedure di assegnazione a prezzo controllato e calmierato di aree edificabili o di edifici di proprietà dell'Ente, secondo modalità definite dal Regolamento dei Contratti.

Al fine di sostenere le attività produttive e commerciali, il Comune favorisce le iniziative fieristiche e la promozione delle attività presente nel territorio.

I) IL TERMALISMO E IL TURISMO

Nell'esercizio delle funzioni di cura della salute e di sviluppo dell'economia del proprio territorio, il Comune riconosce carattere rilevante alle attività turistiche e termali, incentiva le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi, sostiene attività di ricerca e di valorizzazione della risorsa termale e di riconoscimento della terapia termale nel campo medico - scientifico.

Il Comune promuove iniziative rivolte al mercato turistico nazionale ed internazionale tese a valorizzare le caratteristiche

della stazione termale di S. Andrea Bagni in sinergia con le prerogative ambientali, storiche e culturali del restante territorio.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune riconosce il ruolo della Associazione Nazionale dei Comuni Termali, partecipa agli organismi di promozione turistica provinciale e regionale, sviluppa e mantiene rapporti di collaborazione con gli altri comuni termali. favorisce la realizzazione di convegni, congressi, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito di una programmazione generale che preveda l'impegno degli operatori economici ed in primo luogo dell'azienda termale.

Il Comune, di concerto con la Società S. Andrea Bagni Terme Spa, con le strutture sanitarie, gli ordini professionali e Università promuove anche la più vasta azione di ricerca scientifica e di propaganda informativa sulle proprietà terapeutiche delle cure termali eventualmente in concorso con la Regione e gli altri Enti locali.

Il Comune instaura un rapporto costante e concreto con la Società S. Andrea Bagni Terme Spa per l'utilizzo delle acque in modo da sostenere ed incentivare iniziative economiche ed investimenti da parte di operatori privati o pubblici.

L) IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale pubblico e privato garantendone il godimento da parte della collettività.

Promuove iniziative per lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.

M) L'AMBIENTE

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; il Comune promuove in varie forme iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione e salvaguardia dell'ambiente rivolte soprattutto verso i giovani ed il mondo della scuola.

N) ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e sportive, ed altresì degli impianti agricoli, artigianali, commerciali, industriali, turistici e ricettivi nel rispetto delle peculiarità e delle caratteristiche ambientali esistenti.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché piani per la costruzione di alloggi al fine di assicurare il diritto all'abitazione dei residenti.

In materia di diritto all'abitazione si fa riferimento alle specifiche normative di settore.

O) AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Il Comune riconosce alle attività agricole e zootecniche un ruolo primario ed essenziale per la crescita della propria economia, adotta le misure necessarie per la tutela ed il miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico, realizza iniziative promozionali, culturali ed anche economiche a sostegno dell'imprenditoria agricola, favorisce le forme di attività tese a consentire una più vasta collocazione dei prodotti tipici, concorre a garantire la tutela dei terreni agricoli.

P) INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE

Il Comune di Medesano partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopo di conoscenza, democrazia, di affermazione di diritti dell'uomo, di pace e cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la Carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed Enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed Enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

TITOLO 2 GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 4

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

CAPO 1°

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione adottando gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

ART. 6

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di convalida degli eletti, il Sindaco deposita presso il servizio di segreteria il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, dandone comunicazione ai consiglieri.

Ciascun consigliere ha diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi e motivati emendamenti all'ufficio di segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di deposito. Entro i successivi 15 giorni il Sindaco convoca il Consiglio per illustrare il documento di programmazione.

Con cadenza annuale il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli assessori, e dunque entro il 31 Dicembre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio preventivo.

E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere a livello locale.

Al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Tale documento è sottoposto alla presa d'atto del Consiglio Comunale.

ART. 7

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il numero dei consiglieri Comunali é attribuito dalla legge.

ART. 8

PRIMA ADUNANZA

La prima adunanza é convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La seduta é pubblica, presieduta dal Sindaco e comprende la convalida degli eletti, le eventuali surroghe di consiglieri, l'inizio del procedimento di decadenza degli incompatibili e degli ineleggibili, la comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta.

L'ordine del giorno della prima adunanza può comprendere anche altri argomenti che, comunque, devono essere deliberati dopo la convalida degli eletti.

Alla prima adunanza del Consiglio possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

ART. 9

DURATA IN CARICA

IL Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del **Documento Unico di Programmazione e dei suoi aggiornamenti/modifiche**, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, **dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli** equilibri, delle modifiche dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, arrotondando all'unità superiore: in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dall'acquisizione a protocollo della domanda e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 11

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle sedute ordinarie del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco sentiti la Giunta e la conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco sente di norma la Giunta e la conferenza dei capigruppo in occasione delle sedute straordinarie. Il Sindaco procede direttamente nel caso di convocazione in via d'urgenza.

ART. 12

AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale tramite messo comunale.

Il Consiglio Comunale può essere altresì convocato anche via fax al numero fornito dall'interessato, **per via informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o all'indirizzo e-mail comunicato dall'interessato.**

Nel caso di consegna a domicilio questa deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve pervenire nei seguenti termini:

a) sessione ordinaria - 6 giorni prima della data della seduta;

b) sessione straordinaria - 4 giorni prima della data della seduta;

c) sessione urgente - 24 ore prima della data della seduta.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare dev'essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria e straordinaria e contestualmente alla convocazione in caso d'urgenza.

ART. 13

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Il Consiglio Comunale si riunisce comunque in sedute segrete quando tratta di questioni concernenti persone.

Il presidente del Consiglio può disporre, prima dell'inizio della seduta consiliare ed in base all'arredo tecnico della sala, la divulgazione dei lavori dell'organo consiliare in streaming o in pod-cast.

ART. 14

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, **la presenza** di almeno **cinque** dei consiglieri assegnati.

Nella determinazione del numero **dei presenti necessario per rendere valida** l'adunanza non si computa il Sindaco.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

I soggetti di cui al punto c) intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Coloro che dichiarano di astenersi, si computano tra quelli che concorrono a determinare il numero legale.

ART. 15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Le proposte di deliberazione vengono presentate dai responsabili di settore e, per quanto di competenza, dal segretario comunale, sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta o dall'assessore di riferimento. Le proposte aventi contenuto politico amministrativo o attinenti all'organizzazione interna dell'Ente sono presentate dal sindaco.

Il diritto di proposta di deliberazione oltre che a ciascun consigliere ~~ed alla giunta comunale~~, compete anche, nelle forme previste dal regolamento, alle associazioni sindacali e di categoria ed alle associazioni iscritte all'Albo Comunale del Volontariato, nonché alle consulte frazionali, **se istituite**.
Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 16

VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto. In ogni caso la votazione avviene a scrutinio segreto quando il provvedimento ha per oggetto persone.

ART. 17

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Qualora il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta dei votanti corrisponde a quel numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza votante.

Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

La costituzione di gruppo consiliare composto da un solo membro è possibile solo nel caso in cui la lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere o qualora il consigliere vada ad esprimere una formazione politica o sociale ulteriore ed alternativa a quella di appartenenza originaria.

ART. 19

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto al servizio segreteria del Comune.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta, studio.

Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con regolamento.

La delibera d'istituzione dovrà essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

CAPO 2°

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21

ENTRATA IN CARICA

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, nel momento in cui la relativa deliberazione assunta dal consiglio é adottata.

Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti, vanno esercitate dal più anziano d'età.

Ai consiglieri possono essere affidati incarichi specifici da parte del Consiglio Comunale limitatamente alle competenze dello stesso, nonché conferite deleghe da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 54 c.7 D.Leg 267/2000.

ART. 22

INCARICHI AI CONSIGLIERI

IL Sindaco può conferire a consiglieri comunali funzioni propositive e di consulenza relativamente a materie di competenza comunale, in quanto tali funzioni si configurino come strumento per un più efficace svolgimento del proprio mandato.

L'incarico conferito ha rilevanza esclusivamente interna ed i risultati di tale attività possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimentali tipiche di questi ultimi.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali

ART. 23

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni possedute ed utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

I consiglieri non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta d'accesso che deve comunque riguardare atti destinati ad usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta.

I consiglieri non possono formulare richieste d'accesso indeterminate ma tali da consentire l'identificazione dei documenti che si vogliono consultare o avere in copia.

I consiglieri hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari. Il gettone può essere trasformato in indennità di funzione, prevista dall'art. 82 c.4 D.Leg.vo 267/2000, a condizione che non comporti maggiori oneri finanziari rispetto al sistema di remunerazione tramite i gettoni di presenza.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio sul territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

A norma della legge n. 441 del 5 luglio 1982, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

ART. 24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate da notaio ed inoltrate al protocollo generale tramite persona delegata con atto autenticato da notaio in data non

anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine delle dimissioni, secondo quanto risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 D. Leg.vo 267/2000.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 25

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri Comunali decadono nei casi previsti dalla Legge e quando non intervengono alle sedute consiliari per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo.

La decadenza viene dichiarata con delibera del Consiglio Comunale.

A tale proposito, il Sindaco riceve tempestivamente dal Segretario comunale la comunicazione relativa ad assenze consecutive superiori a 3.

A seguito di avvenuto accertamento dell'assenza maturata, il Sindaco provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 L.241/90 a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

ART. 26

REGOLAMENTO INTERNO

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sulle materie di cui al Capo 1° ed al Capo 2° del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza é richiesta per modificare il regolamento stesso.

CAPO 3°

IL SINDACO

ART. 27

FUNZIONI

Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione Comunale e la rappresenta. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci

esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento che avviene ai sensi dell'art.50 c.11 D. Leg.vo 267/2000.

Dopo la proclamazione e nelle more del giuramento il Sindaco esercita anche le funzioni di cui all'art.54 D. Leg.vo 267/2000.

ART. 28

COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 50 D.Leg.vo 267/2000 il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) rappresenta il Comune
- b) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e la sede dell'adunanza;
- c) nomina e revoca gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta;
- d) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- e) nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sentito il parere del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) indice i referendum comunali;
- h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- i) ha la rappresentanza legale del Comune e gli compete la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente.
- j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, al fine di prevenire situazioni di grave pericolosità per la collettività, anche mediante provvedimenti a contenuto non predefinito dalle norme o con procedura derogatoria a quella normata.
- k) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei in occasione di consultazioni elettorali od altro;
- l) conclude, in applicazione della legge n.241/1990, sentiti i responsabili dei settori e dei servizi, eventuali accordi con i soggetti privati interessati al provvedimento onde determinare il contenuto discrezionale definitivo;
- m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 D.Leg.vo 267/200 dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, fatta salva l'obbligatorietà di tale comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'accordo, a pena di decadenza, nel caso di cui al comma 5;

n) Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50 comma 7 del D. Leg.vo 267/2000, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte con i rappresentati delle categorie interessate.

o) svolge le altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalla legge.

Il Sindaco quale ufficiale del governo esercita le attribuzioni previste dall'art. 54 D. Leg.vo 267/2000.

ART. 29

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio. La presentazione si intende effettuata una volta che le dimissioni siano giunte al protocollo del Comune. Il Segretario provvede a darne notizia per iscritto ai Consiglieri Comunali.

ART. 30

IL VICE SINDACO

Il Vice sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso d'assenza o impedimento, oltre che del Sindaco, anche del Vice sindaco, le funzioni vicarie saranno svolte dagli assessori in ordine di età.

Le funzioni vicarie comprendono le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, nell'ipotesi che il Vice Sindaco o l'Assessore sostituto del Sindaco non siano consiglieri comunali, le funzioni di presidente del Consiglio vengono assunte dal consigliere anziano di cui all'art.21 comma 3.

ART. 31

UFFICIO DI STAFF

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitagli dalla legge, costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo

determinato secondo le modalità e i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento

ART. 32

DELEGHE AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI

Il Sindaco può delegare ad uno o più Assessori specifiche funzioni esercitate quale Capo dell'Amministrazione Comunale o quale Ufficiale di Governo.

In particolare, al fine di conseguire gli obbiettivi compresi nel programma amministrativo, il Sindaco può delegare ad ogni Assessore le funzioni inerenti a particolari settori della attività dell'Amministrazione Comunale.

Può altresì delegare ad uno o più Consiglieri Comunali le funzioni, specificate al 6° comma dell'art. 54 D.Leg.vo 267/2000.

Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento di norma con motivazione.

Le deleghe e le relative modifiche vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 33

MOZIONE DI SFIDUCIA

La Giunta Comunale risponde del proprio operato davanti al Consiglio Comunale.

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia espressa con voto palese e per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La mozione dev'essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO 4°

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 34

COMPOSIZIONE

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a cinque di cui uno investito delle funzioni di vice sindaco. **Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.**

ART. 35

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

Essa ha competenza per tutti gli atti che non siano riservati per legge o per statuto al Consiglio Comunale al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale od a dipendenti dell'Ente.

Approva i programmi esecutivi ed attuativi degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale e definisce, sempre nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale, le risorse umane e finanziarie da assegnare alle unità organizzative incaricate dell'attuazione dei programmi ed i tempi in cui la struttura organizzativa deve realizzare le azioni programmate.

Acquisisce periodicamente informazioni tramite il Segretario comunale ed i responsabili di settore o di servizio, per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché sull'efficace ed efficiente uso delle risorse assegnate.

ART. 36

NOMINA. REVOCA DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Della nomina é data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'atto.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati da legge.

Non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il 3°, di affinità di 1°, di affiliazione e di coniugio.

Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.

La rimessione della delega non produce gli effetti della dimissione dalla carica.

Con distinto provvedimento procede alle surroghe necessarie. I provvedimenti devono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni degli Assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto da parte del Sindaco né del Consiglio. Esse hanno efficacia immediata.

In caso di rimessione per qualsiasi causa della delega, il Sindaco ne assume le funzioni ad interim o può attribuire le funzioni in via provvisoria o definitiva ad altro assessore.

In caso di dimissioni contestuali di tutti i componenti la Giunta dimissionaria resta in carica fino all'insediamento della nuova:

L'integrazione della composizione di Giunta deve avvenire entro 20 giorni, quando le dimissioni raggiungono il numero di tre. Negli altri casi l'integrazione deve avvenire entro 45 giorni.

ART. 37

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale é presieduta dal Sindaco od in sua assenza dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e sono adottate a maggioranza dai presenti con votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Alle sedute della Giunta possono essere invitati senza diritto di voto i revisori dei conti, i responsabili di settore, i capigruppo consiliari, il difensore civico, nonché altri che il Sindaco ritenga opportuno invitare in relazione all'argomento da trattare. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto e con il consenso del Sindaco, i consiglieri destinatari di incarichi e i presidenti delle Agenzie costituite.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e redige il verbale dell'adunanza.

Il Segretario Comunale può intervenire nella discussione relativamente alla legittimità degli atti e alla gestione amministrativa, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta Comunale é collegiale. L'ordine del giorno dei lavori è stabilito dal Sindaco sentiti gli Assessori.

La Giunta può adottare un regolamento per lo svolgimento della propria attività

TITOLO 3

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DEL COMUNE

CAPO 1°

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 39

I PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi istituzionali e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, ai dirigenti, ai responsabili apicali, agli istruttori.

Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati; spettano al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Nell'organizzazione della propria attività il Comune si informa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità assumendo quale obiettivo l'efficienza e l'efficacia, insieme con criteri di speditezza e rispondenza al pubblico interesse, dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività

La struttura tecnico - amministrativa del Comune é ripartita in settori funzionali e servizi in conformità al regolamento che disciplina l'organizzazione in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;

ART. 40

I PRINCIPI ORGANIZZATIVI

L'ordinamento dei settori, servizi ed uffici é costituito secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle qualifiche e profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita sia in grado di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale, alle esperienze dei cittadini e degli utenti.

L'ordinamento dei settori, servizi ed uffici si fonda sul metodo di lavoro per obiettivi e per programmi, con assegnazione di risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie che per i progetti di sviluppo e d'investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni.

Il regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi la cui sovrintendenza e cura spetta al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato ed ai responsabili apicali.

ART. 41

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento é articolata in settori affidati alla responsabilità dei dipendenti, in posizione apicale, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Il settore rappresenta la struttura di massima dimensione dell'Ente che indirizza, organizza, coordina e controlla l'azione tecnico organizzativa specifica attribuita ad uno o più uffici

omogenei per le competenze istituzionali o collegati funzionalmente in vista del conseguimento di obiettivi comuni.

Il servizio corrisponde alla struttura di base ed individua il nucleo di attribuzioni strettamente inter connesse ed organizzate al fine di assicurare prestazioni di supporto ovvero orientate all'utenza.

Il regolamento stabilisce l'articolazione dei settori in uffici, raggruppanti uno o più servizi, e ne determina le attribuzioni.

Il responsabile del settore, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti, degli indirizzi degli organi rappresentativi e sotto il coordinamento del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, provvede alla gestione amministrativa, tecnica, finanziaria dell'ente, assumendo le determinazioni necessarie.

Il responsabile del settore, inoltre, adotta gli atti che gli sono delegati dal Sindaco o dal Direttore Generale.

Ogni responsabile di settore risponde agli organi di indirizzo e di controllo, dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati e tenendo conto delle risorse disponibili.

In particolare, spettano al responsabile di settore:

a) il rilascio dei certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti accertati dagli uffici ovvero ad atti dai medesimi emanati, fatta salva la facoltà di delega ad altro personale dipendente facente capo al settore, secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa vigente o stabilita dal regolamento;

b) il controllo di gestione del settore cui è preposto;

c) l'adozione degli atti di gestione del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici in cui si articola il settore, adottando anche atti di gestione del personale di cui dà comunicazione al Segretario comunale o al Direttore Generale se nominato.

d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

e) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.

f) la stipulazione dei contratti.

g) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti, valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie e le ordinanze per dare attuazione a regolamenti o a delibere assunte dagli organi dell'Ente.

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

l) rilascio di pareri su materie di competenza del settore qualora ciò gli venga richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o dal Segretario Comunale.

m) I responsabili possono, in caso di violazione dei doveri d'ufficio dei dipendenti facenti capo al settore, provvedere

all'applicazione del procedimento disciplinare fino al 2° grado prescritto dall'art.24 del C.C.N.L. 6/6/95.

Il responsabile del servizio, nel rispetto delle direttive ricevute dal responsabile di settore, assicura, mediante l'organizzazione di risorse umane e strumentali, l'erogazione di un servizio quale supporto sia all'attività dei settori sia al funzionamento degli organi rappresentativi ovvero direttamente orientato a soddisfare i bisogni della comunità.

Il responsabile del servizio risponde del procedimento finalizzato alla produzione dell'atto o all'erogazione del servizio di competenza.

Ogni responsabile di servizio risponde ai superiori della regolarità tecnica delle prestazioni rese.

Il regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per la nomina da parte del Sindaco dei responsabili di settore e di servizio.

ART. 42

IL PERSONALE.

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico come previsto dal Regolamento di cui al 1° comma dell'art.6 della legge n.127/1997.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, provvede a realizzare la formazione e l'aggiornamento professionale, organizzando direttamente iniziative in tal senso o promuovendo la partecipazione di propri dipendenti ad iniziative di Enti pubblici o privati.

Il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione organica del personale, l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, le attribuzioni, le competenze, le modalità per il conferimento di incarico a Direttore Generale, Ufficio di Staff del Sindaco, dirigenti a tempo determinato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

ART. 43

AGENZIA

Il Sindaco con proprio provvedimento può istituire uffici, denominati agenzie, per l'esercizio di funzioni di studio, verifica, controllo ed approfondimento di determinate materie o affari di competenza comunale.

Le agenzie sono costituite da adeguate risorse professionali e strumentali, provenienti totalmente o parzialmente, in relazione alle funzioni da svolgere, da uffici comunali.

Nei casi in cui non sia acquisibile all'interno dell'Ente la specifica professionalità richiesta, possono essere instaurati rapporti di lavoro professionale autonomo.

La presidenza dell'agenzia fa capo ad un consigliere comunale nominato dal Sindaco, tenuto a riferire periodicamente sull'andamento dei lavori.

ART. 44

INCARICHI PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DI SETTORE O DEI SERVIZI OD ALTRA SPECIALIZZAZIONE (articolo riformulato)

La copertura dei posti di responsabile di settore o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato avente durata non superiore al mandato elettivo del sindaco. L'incarico è conferito, fornendone esplicita motivazione, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto d'incarico ed in possesso di comprovata esperienza pluriennale maturata in organismi e enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private. L'incarico può essere motivatamente revocato ed il rapporto risolto prima della scadenza prevista.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui condurre la selezione pubblica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

ART. 45

INCARICHI E CONSULENZE

Per valorizzare la professionalità e per garantire lo sviluppo permanente della formazione, ai dipendenti possono essere conferiti incarichi o può essere rilasciata autorizzazione ad accettarli, purché si tratti di incarichi circoscritti nell'oggetto e limitati nel tempo, senza pregiudizio dei doveri d'ufficio. Il regolamento d'organizzazione individua casi e condizioni.

CAPO 2°

ART. 46

IL DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale; o previa convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, o attribuendo le funzioni spettanti al Direttore Generale al Segretario Comunale ai sensi del comma 4 dell'art.6 della legge n.127/1997.

Il Direttore Generale, organo del Comune, provvede ad attuare, secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e procedimentale predisponendo direttive ed adottando provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio.

Gli compete in particolare la predisposizione del piano esecutivo di gestione di cui all'art.169 D.Leg.vo 267/2000.

A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti dell'Ente, i responsabili dei settori e dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale, quando si tratti di due figure distinte.

Quando l'incarico è attribuito ad un soggetto assunto con contratto, i rapporti con il Segretario Comunale, i responsabili di settore o di servizio sono definiti dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Nel caso che il Direttore Generale sia stato nominato in convenzione, come specificato al 1° comma del presente articolo, provvederà alla gestione comunitaria o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

ART. 47

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settori e di servizio, anche attraverso verifiche dirette, e ne coordina le attività, salvo quando sia nominato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni il Direttore Generale.

Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza ed inoltre cura direttamente o anche a mezzo di funzionario di sua fiducia la redazione dei relativi verbali.

Esprime il suo parere in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni degli organi collegiali.

Al Segretario competono in particolare:

- il parere sulle proposte di deliberazione unitamente ai dirigenti e ai responsabili del servizio;
- la cura e la promozione dell'attuazione dei provvedimenti, in mancanza del Direttore Generale;
- la rogazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
- la consulenza sulla redazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
- la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti
- tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai Consiglieri Comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha

diritto a richiederle sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

- l'esercizio del potere disciplinare in mancanza del Direttore Generale;

- l'adozione di provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, in mancanza del Direttore Generale;

- il riferire al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale;

- la partecipazione, se richiesta, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

- l'autorizzazione di missioni, prestazioni di lavoro straordinarie, congedi e permessi dei dipendenti responsabili di settore, in mancanza del Direttore Generale;

- la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progetti di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo.

- l'emanazione di circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi o regolamenti.

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma 75 della legge n.127/1997.

Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 48

IL VICE SEGRETARIO

Il regolamento di organizzazione può prevedere un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 49

COLLEGIO DEI RESPONSABILI (DI SETTORE)

Al fine di garantire l'effettivo esercizio del coordinamento tra i vari settori e servizi è istituito il collegio dei responsabili.

Compito del collegio è di pianificare, concordare e garantire le attività, assicurando la massima integrazione e coerenza nell'azione amministrativa e di gestione dei servizi e degli uffici comunali.

Il collegio è convocato e presieduto dal Segretario Comunale e/o dal Direttore Generale, se nominato, e si riunisce periodicamente, di norma settimanalmente, su iniziativa del Segretario comunale o su richiesta dei vari responsabili per affrontare problemi di competenza del settore a cui sono preposti.

ART. 50

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

Il Comune per favorire un efficiente servizio dei servizi comunali attua idonee forme di associazione e di cooperazione con la Provincia, la Regione, altri comuni ed altri enti pubblici interessati.

La scelta della forma di gestione dev'essere fatta previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

La scelta della forma di gestione dev'essere comunque improntata ai criteri dell'efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di gestione.

Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro notevoli dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuno la costituzione di istituzione, azienda speciale o altra forma di gestione.

ART. 51

ISTITUZIONI

Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale sia gestita a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune e dotato di autonomia gestionale.

Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali. In tal caso la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo e nell'articolo 52.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri incaricati, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

IL Consiglio Comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 52

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore ai quali compete la responsabilità gestionale.

Il Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri compreso il Presidente, su proposta del Sindaco, viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti espressi e dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. I componenti devono essere estranei al Consiglio Comunale ed essere in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno entro 45 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di nomina.

Il Direttore, viene nominato e revocato nell'incarico dalla Giunta Comunale, sentito il Consiglio di Amministrazione in conformità al regolamento.

ART. 53

AZIENDE SPECIALI

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante aziende speciali, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal proprio Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda Speciale é ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni, approvati dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio comunale.

La delibera che istituisce una azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.

Organi dell'Azienda Speciale sono:

- a) Il consiglio d'amministrazione, composto da cinque membri incluso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una specifica e qualificata tecnica ed amministrativa che dev'essere indicate nell'atto di nomina;
- b) Il Presidente é eletto dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno;
- c) Il Direttore é eletto dal Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità stabilite nello Statuto dell'Azienda.

Il Consiglio Comunale conferisce all'azienda speciale il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati dell'agenzia secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 54

CONCESSIONE A TERZI E GESTIONE PER CONTO

IL Comune per i servizi complessi e rilevanti può affidare la concessione dei medesimi a terzi e la loro gestione ad aziende pubbliche e private mediante lo strumento di apposita convenzione. Fatte salve la capacità professionale, economica ed imprenditoriale il Comune ha la facoltà di procedere all'affidamento dando priorità alle forme associative locali previste e riconosciute all'art.61 del presente Statuto.

La concessione é regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti; la razionalità economica della

gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza.

Si provvede alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli al Comune, fatte salve le normative di settore vigenti.

ART. 55

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di capitale pubblico e privato, o la costituzione di simili organismi da parte del Comune per lo svolgimento di servizi o funzioni di interesse dell'Amministrazione, deve esprimere le finalità che giustificano la decisione, nonché indicare le garanzie che la attività svolta si sviluppi conformemente a tali finalità e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economici di gestione.

Le nomine dei rappresentanti del Comune sono effettuate dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dai regolamenti interni dei singoli organismi.

ART. 56

VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune esercita poteri di indirizzo o e di controllo sugli Enti, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, ove previsto dalla legge e dai regolamenti e statuti che ne disciplinano attività.

TITOLO 4 CONTROLLO INTERNO

ART. 57

CONTRATTI

Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dallo specifico regolamento e dal D.Leg.vo 267/2000.

Sono di competenza della Giunta i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 58

CONTABILITA' E BILANCIO

Il Consiglio Comunale approva ogni anno, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione e gli altri provvedimenti previsti dalla legge.

Il rendiconto é presentato al Consiglio, entro le scadenze di legge, accompagnato da una relazione illustrativa della giunta sull'efficacia dell'azione condotta, sullo stato di attuazione dei programmi in rapporto ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori in base a quanto stabilito dall'art.239 c.1 lett.d) D. Leg.vo 267/2000.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto il Consiglio Comunale discute l'andamento economico dei servizi, ivi compresi quelli dati in gestione per conto, nonché l'andamento economico dei consorzi e degli organismi ed istituzioni, in qualunque modo costituiti o dipendenti dal Comune od in rapporto di collaborazione con il medesimo.

Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità come previsto dal Decreto Legislativo 77/1995 e successive modificazioni.

ART. 59

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Direttore Generale o il Segretario Comunale nel caso in cui il Sindaco gli abbia conferito le funzioni di Direttore Generale, ed il Responsabile della Ragioneria sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione agli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al bilancio pluriennale, predisponendo apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità

ART. 60

CONTROLLO DI GESTIONE

La Giunta sulla base della relazione di cui al precedente articolo dispone rilevazioni extra contabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione

ART. 61

REVISIONE

La revisione economico-finanziaria del Comune é affidata al Collegio dei revisori previsto dall'art. 234 del D.Leg.vo 267/2000

Ai revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio Comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo

La nomina, le funzioni e tutto ciò che attiene alla figura dei revisori sono disciplinati nel regolamento di contabilità.

ART. 62

TESORERIA

Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposito contratto.

TITOLO 5
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E

FORME ASSOCIATIVE

ART. 63

CONVENZIONI

Il Comune per l'espletamento di funzioni o per la gestione di complesse forme di cooperazione può stipulare con altri Comuni, con la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, con la Provincia ed altri enti pubblici ed anche con organizzazioni private apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 64

CONSORZI

Per la gestione di uno o più servizi o funzioni pubbliche di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungono maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economici può essere costituito un consorzio con altri comuni e con la Provincia.

La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto e di una apposita convenzione.

ART. 65

ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programma di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Regione o la Provincia promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, ci sia una loro competenza primaria o prevalente.

ART. 66

SERVIZI PUBBLICI

Il Comune per la gestione dei servizi, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre con deliberazione del Consiglio Comunale:

- la costituzione di aziende speciali;
- la partecipazione a consorzi od a società per azioni;

- la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, con altri Enti pubblici, con Organizzazioni private interessate alla gestione del servizio;
- la concessione del servizio a terzi;
- la realizzazione di apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale

ART. 67

SOCIETA' PER AZIONI

Per i propri servizi pubblici nonché per gestire attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale il Comune, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, può costituire società per azioni.

Lo Statuto della società per azioni stabilisce, tra l'altro, il numero degli amministratori spettanti al Comune.

TITOLO 6 PARTECIPAZIONE

ART. 68

PARTECIPAZIONE

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi della costituzione e della legge.

Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione e l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali ed a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti costanti con gli organi di comunicazione di massa.

Ogni cittadino, per la difesa degli interessi individuali e collettivi, ha diritto di accedere nei modi e nelle forme indicate da leggi e regolamenti alle informazioni, agli atti, ai procedimenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali.

Nel loro rapporto con il Comune, i cittadini hanno diritto a tempi certi ed a risposte motivate.

Al fine di garantire la piena attuazione della legge n.241/1990 il Comune individua nell'ambito della propria struttura l'ufficio per le relazioni del pubblico con il compito di agevolare in qualsiasi modo il rapporto fra l'organizzazione comunale e i cittadini.

Le competenze e la struttura dell'ufficio saranno previsti nell'apposito regolamento.

Il Sindaco prima dell'approvazione del bilancio di previsione convoca pubbliche assemblee nelle località di cui all'art.2 del presente Statuto al fine di illustrare alla cittadinanza i contenuti del provvedimento.

Il Sindaco può, qualora lo ritenga opportuno, convocare pubbliche assemblee in una o più delle suddette località su argomenti di

particolare rilevanza amministrativa. Le modalità di convocazione sono specificate dal regolamento.

ART. 69

CONSULTE FRAZIONALI

In ogni frazione di cui all'art.2 intendendosi per frazione anche Medesano capoluogo può essere istituita una consulta frazionale, avente lo scopo di fornire pareri e proposte all'amministrazione comunale in merito all'attività amministrativa, sia per ciò che concerne la singola frazione che per l'intero territorio.

La consulta è composta da un numero di membri proporzionale al numero dei residenti nella frazione, indicato per ciascuna nell'apposito regolamento.

Della consulta fanno parte rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio.

Il regolamento disciplina le modalità d'individuazione dei componenti la consulta.

La consulta resta in carica per tutto il mandato del Sindaco.

Non possono farne parte i consiglieri comunali, i componenti della Giunta Comunale, i revisori dei conti, il Segretario comunale ed i dipendenti che ricoprono la carica di responsabile di settore.

La consulta rappresenta i bisogni e le aspettative della popolazione e può, attraverso il proprio presidente, presentare interrogazioni e richieste all'amministrazione comunale in rappresentanza degli abitanti.

Entro 30 giorni da tale presentazione, l'amministrazione dovrà pronunciarsi al riguardo.

La consulta, attraverso il proprio presidente, può chiedere in qualsiasi momento udienza al Sindaco ed alla Giunta per sottoporre problematiche o avanzare richieste nell'interesse della popolazione locale.

In tale caso, il Sindaco dovrà convocare la consulta avanti a sé o alla Giunta Comunale entro 10 giorni.

Il Presidente può chiedere d'intervenire in Consiglio Comunale per essere sentito quando sono in discussione argomenti che toccano gli interessi della collettività frazionale.

La consulta può convocare assemblee frazionali ogni qual volta lo ritenga necessario.

Dev'essere acquisito, relativamente alle opere da realizzare nella frazione, parere obbligatorio non vincolante; analogo parere dovrà essere rilasciato nel caso in cui si debba discutere sugli investimenti da realizzare nella frazione, sul bilancio preventivo e servizi che dovrebbero essere attivati nella frazione.

La consulta si riunisce ad iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Sindaco.

Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale.

Il Comune metterà a disposizione i locali per le riunioni della Consulta e dell'assemblea frazionale.

ART. 70

PRINCIPI DI DECENTRAMENTO

Il Comune nell'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e dei portatori di handicap.

A tal fine il Comune é impegnato ad attuare il massimo decentramento compatibile con la dotazione immobiliare e di personale in armonia coi principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa

ART. 71

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' POLITICO- AMMINISTRATIVA

L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa del Comune e all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dallo specifico regolamento disciplinante le modalità procedurali.

ART. 72

ASSOCIAZIONISMO

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere le registrazioni è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, comunicando la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Ciascuna associazione registrata ha diritto, tramite il legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata in merito ad iniziative del Comune nel settore in cui opera.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità d'erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Le associazioni che ricevono contributi in denaro o in natura devono redigere a fine anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, inserite nell'albo regionale.

ART. 73

COMITATI DI GESTIONE

Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di contribuire alla gestione di servizi a domanda individuale.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi nonché la eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 74

CONSULTAZIONI DI SINDACATI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali e di categoria, nonché le formazioni economiche e sociali a base associativa.

ART. 75

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dallo specifico regolamento, il Comune favorisce la partecipazione delle associazioni alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune assicura l'informazione mediante invio degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale relativi a questioni attinenti gli obiettivi propri delle singole associazioni, nonché le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune sempre che siano di interesse per le associazioni in relazione alle finalità perseguite ed inoltre mettendo a disposizione le copie degli atti e delle deliberazioni relative alle stesse materie.

Il Comune può chiedere pareri oppure avviare forme di consultazione formale ed informale con le associazioni interessate ai provvedimenti amministrativi.

ART. 76

VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio d'emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse della collettività abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto antinfortunistico.

ART. 77

PETIZIONI ED ISTANZE

I cittadini possono rivolgersi anche in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La petizione è indirizzata al Sindaco, il quale l'assegna in esame al responsabile del servizio interessato.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone, il Sindaco dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione dev'essere motivata e fornita entro 30 giorni.

Per gli atti di competenza del Consiglio comunale le petizioni dovranno essere inserite, su proposta del Sindaco, nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

ART. 78

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI DI INIZIATIVA POPOLARE

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto dei cittadini a presentare proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare, proposte che non possono riguardare le seguenti materie:

- a) Statuto;
- b) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- c) espropri per pubblica utilità;
- d) formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
- e) designazioni e nomine.
- f) disciplina dei tributi

Il regolamento stabilisce il numero minimo di cittadini elettori sottoscrittori, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure per l'approvazione delle proposte.

ART. 79

REFERENDUM

Il Comune riconosce il referendum, consultivo e abrogativo, quale strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica

E' ammesso il referendum consultivo su questioni interessanti l'intera collettività comunale o singole frazioni ed attinenti materie di esclusiva competenza comunale.

E' ammesso referendum abrogativo per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari comunali, ad eccezione di quelle componenti il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi o di quelle adottate in adeguamento a disposizioni normative statali.

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- revisione dello Statuto comunale
- tributi locali, tariffe ed altre imposizioni
- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva

-bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento
-provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente ed assetto organizzativo del Comune

-designazioni e nomine di rappresentanti comunali

-attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggette a termini perentori di legge

-materie per le quali nell'ultimo quinquennio si è già tenuto un referendum

Non è ammissibile il quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Si fa luogo a referendum:

-se deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco

oppure

-se richiesto da almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali

In materia di opere pubbliche ed espropriazioni è riconosciuta in capo al solo Consiglio Comunale la competenza ad attivare la procedura referendaria.

IL referendum non ha luogo se il Consiglio Comunale delibera nella materia oggetto di quesito referendario, nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia o nel caso sia in corso lo scioglimento del Consiglio Comunale.

IL referendum non può tenersi in concomitanza con altre consultazioni elettorali

IL referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Per ogni anno solare è consentito un massimo di una consultazione referendaria sui quesiti proposti secondo l'ordine di presentazione.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio Comunale, entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Il Consiglio Comunale approva il regolamento per lo svolgimento del referendum che disciplina:

-i criteri di formulazione del quesito ed il giudizio di ammissibilità dello stesso, riservato ad apposita commissione

-quantificazione e finanziamento delle spese derivanti dalla consultazione

-modalità e termini di presentazione della richiesta, raccolta e convalida delle firme

-modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari

-procedimento di convocazione dei comizi

- svolgimento delle operazioni di voto
- proclamazione dei risultati
- reclami relativi alle operazioni di voto

CAPO 2°

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 80

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici.

In conformità con quanto previsto dalla legge il Comune assicura la partecipazione dei cittadini interessati ai procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità indicate nel regolamento.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei cittadini il Comune provvede a rendere noti gli elementi del procedimento mediante forme idonee di pubblicità di volta in volta determinate.

ART. 81

DIRITTO DI ACCESSO

Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, che disciplina altresì il diritto dei cittadini ad ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti previo pagamento dei soli costi.

Sarà assicurato il rispetto della riservatezza di terzi nel trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 82

DIFENSORE CIVICO

Il Comune riconosce l'esigenza di tutelare i cittadini al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tale scopo può essere nominato il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma precedente.

Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale, deve essere scelto tra i cittadini che assicurano indipendenza ed obiettività di giudizio e posseggano competenza nelle materie giuridico amministrative.

La funzione del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'appartenenza ad organi pubblici, a movimenti ed associazioni di difesa e tutela di interessi di parte o che possano confliggere con l'attività amministrativa del Comune.

Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora per tre votazioni consecutive la maggioranza non venga

raggiunta, nella seduta immediatamente successiva è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di tre volte, i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Può essere revocato, con delibera consiliare da adottarsi a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle funzioni o per incompatibilità sopravvenute.

Le funzioni ed i mezzi e le prerogative, nonché i rapporti con l'Amministrazione comunale saranno indicati nell'apposito Regolamento.

Per la istituzione dell'ufficio del Difensore Civico, il Comune può associarsi con altri comuni oppure avvalersi del Difensore Civico istituito dall'Amministrazione Provinciale di Parma previo accordo sul funzionamento ed assunzione in quota parte dei relativi oneri finanziari.

TITOLO 7 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 83

STATUTO

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.6 c.4 D.Leg.vo 267/2000 purché siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

Vengono fatte salve le modifiche derivanti da obblighi di legge per le quali le deliberazioni devono essere assunte nei termini stabiliti.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 6 mesi dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non é valida se non é accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 84

REGOLAMENTI

Il Consiglio comunale emana i regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ai singoli Consiglieri ed ai cittadini ai sensi dell'art. 75 del presente Statuto.

I regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

I Regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza di cui all'art. 26 del presente statuto.

ART. 85

ORDINANZE

Il Sindaco ed i responsabili di settore emanano ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamenti.

Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio e durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Quando l'ordinanza é rivolta ad un soggetto singolo, dev'essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma.